

Esente da bollo ai sensi dell'art. 12
all. B D.P.R. 28-12-1972 n. 642.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6132	reg. Sent.
anno 2006	
N. 12900	reg. Ric.
anno 1998	

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta, con
l'intervento dei signori Magistrati:

Nicolò Monteleone Presidente
Dante D'Alessio Consigliere
Carlo Polidori Referendario - estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12900/1998, proposto da DELL'UNTO Mario, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Bruno Carbone, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via
S. Teresa al Museo n.8

CONTRO

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, e la Scuola Sottufficiali
"Mario Anelli" di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la
quale è *ope legis* domiciliato alla via Diaz n. 11,

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- note del 31 luglio 1998 e del 2 novembre 1998, a firma del Comandante della Scuola Sottufficiali "Mario Anelli" di Caserta, con le quali è stata respinta la richiesta di liquidazione di arretrati;
- ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, e

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente ad ottenere le somme non corrisposte negli anni 1994 e 1997, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Referendario Carlo Polidori;

Uditi alla pubblica udienza del 24 marzo 2004 i procuratori delle parti presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 25 novembre 1998 e depositato in data 10 dicembre 1998, il ricorrente riferisce innanzi tutto che da anni svolge attività di insegnamento presso la Scuola Sottufficiali "Mario Anelli" di Caserta, in qualità di incaricato esterno all'Amministrazione della Difesa. Tale incarico è stato sempre conferito con apposite convenzioni, predisposte dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1 del D.M. 20 dicembre 1971, nelle quali è disciplinato il rapporto di lavoro ed è determinato il corrispettivo complessivo dovuto.

Sostiene poi il ricorrente che l'Amministrazione per gli anni 1994 e 1997 gli ha liquidato somme inferiori a quelle previste in convenzione (per l'anno 1994 lire 16.561.605, invece di lire 27.241.300, e per l'anno 1997 lire 11.446.505, invece di lire 17.311.225) e con note del 31 luglio 1998 e del 2 novembre 1998, pur riconoscendo la diversità di ammontare ha sostenuto che il corrispettivo previsto nelle convenzioni ha solo natura previsionale.

Con l'unico motivo di ricorso viene dedotto innanzi tutto che secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 1992, n. 96) il rapporto costituito tra l'Amministrazione della Difesa e gli insegnanti delle scuole ed istituti da essa

dipendenti ha natura pubblica, anche se non di ruolo e a tempo determinato, e quindi la retribuzione deve essere calcolata con riferimento all'orario tipo di lavoro e non alle ore di effettiva prestazione del servizio. Pertanto, il corrispettivo complessivo previsto dalle convenzioni non è solo un dato previsionale, come invece affermato dall'Amministrazione, ma l'effettivo e complessivo emolumento spettante all'insegnante per il rapporto instaurato.

Inoltre, il ricorrente deduce che a tali conclusioni si perviene anche interpretando le convenzioni stipulate per gli anni 1994 e 1997 secondo i criteri di cui agli articoli 1362 e ss. cod. civ. e, in particolare, secondo il criterio dell'*interpretatio contra stipulatorem*, previsto dall'art. 1370 cod. civ..

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, con atto depositato in data 26 gennaio 1999.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre evidenziare che la tesi sostenuta dal ricorrente parte dal presupposto che il rapporto instauratosi con l'Amministrazione ha natura pubblica, anche se non di ruolo e a tempo determinato, e perviene alla conclusione che la retribuzione complessiva prevista dalle suddette convenzioni non può essere ridotta laddove le ore di insegnamento effettive siano in numero inferiore rispetto a quelle pattuite. Invece l'Amministrazione resistente nella nota del 2 novembre 1998 afferma che il corrispettivo dovuto all'insegnante è suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle ore di insegnamento effettivamente svolte perché il rapporto derivante dalle predette convenzioni si colloca nell'ambito delle prestazioni d'opera professionale e non nell'ambito del rapporto di pubblico impiego.

Al fine di verificare la fondatezza del ricorso risulta quindi necessario procedere alla qualificazione giuridica del rapporto derivante dalle convenzioni stipulate dal ricorrente con il Ministero della Difesa.

In proposito si deve evidenziare innanzi tutto che, in base all'art. 1 del Decreto del Ministro della Difesa 20 dicembre 1971, "All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica ... si può provvedere mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti o scuole statali ..., ovvero con personale estraneo all'Amministrazione dello Stato".

Inoltre occorre sottolineare che nei successivi articoli del predetto D.M. vengono disciplinati taluni aspetti del rapporto derivante da tali convenzioni e che la qualificazione giuridica di tale rapporto è stata oggetto di un'accurata disamina da parte della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza 23 gennaio 1992, n. 96.

In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato molteplici aspetti in base ai quali si può affermare che il suddetto D.M. ha inteso configurare il rapporto degli insegnanti incaricati nelle scuole militari come rapporto d'impiego, sia pure non di ruolo e a termine.

Tali aspetti sono costituiti dal riferimento letterale all'incarico di insegnamento (figura tipica dell'ordinamento scolastico e universitario); dalla struttura delle prestazioni degli insegnanti (i cui obblighi di servizio sono quantificati dall'art. 2 del Decreto attraverso l'indicazione dell'orario tipo settimanale di sei, dieci o diciotto ore) e della controprestazione dovuta dall'Amministrazione (che l'art. 3 del Decreto quantifica con riferimento al trattamento economico annuo lordo); dalla previsione (art. 6 del Decreto) del diritto degli insegnanti incaricati al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza; dalle previsioni contenute nelle predette convenzioni relative al diritto a trenta giorni di congedo ordinario retribuito e all'obbligo di prestare

servizio nei locali forniti dall'Amministrazione, secondo le direttive, gli orari ed i programmi previsti dall'Amministrazione medesima.

Né osta a tale qualificazione la circostanza che gli insegnanti siano assunti mediante convenzioni annuali, né l'art. 5 del Decreto del 1971, secondo il quale il trattamento economico spettante ai docenti è ridotto di 1/6, di 1/10 o di 1/18 per ogni ora in meno delle sei, dieci o diciotto ore settimanali di insegnamento previste. A tal riguardo il Consiglio di Stato ha precisato che l'art. 5 "si riferisce all'orario settimanale che costituisce la misura dell'impegno del docente e non già al numero delle ore nelle quali vi è stata effettiva prestazione del servizio. Infatti nessuna riduzione è prevista ... per il fatto che in un dato arco di tempo siano mancate alcune lezioni a motivo di festività infrasettimanali, periodi di vacanza e simili".

Giova infine evidenziare che in data 27 febbraio 2004 il ricorrente ha depositato un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, datato 13 febbraio 1995, dal quale risulta che l'organo di difesa erariale ha fatto proprie le conclusioni della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in merito alla natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con le convenzioni in esame ed ha puntualizzato che tali conclusioni risultano "confermata allorché si passa ad analizzare il meccanismo retributivo, che risulta predeterminato con riferimento ad un trattamento annuo lordo e concretamente corrisposto in rate mensili, senza alcun riferimento alle ore effettivamente prestate ovvero a risultati in concreto perseguiti".

2. Tanto premesso, si deve rilevare innanzi tutto che le convenzioni stipulate con il ricorrente per gli anni 1994 e 1997 non includono alcun riferimento esplicito al suddetto Decreto Ministeriale del 1971 e, soprattutto contengono espressioni che potrebbero indurre a ritenere che le parti abbiano pattuito una variazione della retribuzione in funzione delle ore di insegnamento effettivamente svolte, come sostiene l'Amministrazione. Trattasi, in particolare, dell'articolo 5 delle predette

convenzioni, nella parte in cui prevede che "il pagamento del dovuto, commisurato alle ore di effettivo insegnamento prestato, sarà effettuato mensilmente".

Tuttavia la tesi contraria sostenuta dal ricorrente trova anch'essa un preciso riferimento testuale nell'articolo 4 delle predette convenzioni ove viene indicato il corrispettivo complessivo dovuto dall'Amministrazione per l'attività svolta dall'insegnante. Inoltre, l'articolo 9 prevede che durante i periodi di interruzione dell'attività didattica, escluso quello relativo alla fruizione delle ferie, l'insegnante si impegna a restare a disposizione della scuola.

Orbene, in presenza di tale situazione di dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale, ritiene il collegio che il criterio da utilizzare per l'interpretazione degli accordi conclusi tra l'Amministrazione ed il ricorrente sia offerto dall'art. 1366 cod. civ., in base al quale "il contratto deve essere interpretato secondo buona fede".

Infatti, secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 18 maggio 2001, n. 6819) nell'interpretazione del contratto la buona fede rileva quale atteggiamento di lealtà e di chiarezza reciproca tra le parti. Pertanto, l'interpretazione secondo buona fede è posta a tutela del ragionevole affidamento di ciascuna parte sul significato dell'accordo, mentre il ragionevole affidamento di una parte si determina in relazione a quanto l'altra parte abbia lasciato intendere mediante le proprie dichiarazioni ed il proprio comportamento, valutati secondo un metro di normale diligenza.

Nel caso in esame, ancor prima di verificare l'esistenza dei presupposti per l'utilizzo del criterio dettato dall'art. 1370 cod. civ. (come richiesto dal ricorrente), si deve ritenere ragionevole l'affidamento posto dal ricorrente sulla volontà dell'Amministrazione di conformarsi al modello di rapporto delineato dal suddetto Decreto Ministeriale del 1971, trattandosi di una normativa regolamentare cui l'Amministrazione è tenuta a conformare la propria azione. Pertanto, posto che il Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 96/1992 ha configurato il rapporto derivante dalle convenzioni stipulate ai sensi del citato D.M. del 1971 come

rapporto d'impiego, sia pure non di ruolo e a termine, i dubbi ermeneutici relativi alle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione ed il ricorrente debbono essere risolti privilegiando l'interpretazione che presuppone l'esistenza di un rapporto di impiego, piuttosto che quella che presuppone un rapporto di lavoro autonomo.

Il ricorso va quindi accolto - dovendosi privilegiare l'interpretazione secondo la quale la retribuzione complessiva prevista dalle predette convenzioni non può essere ridotta laddove le ore di insegnamento effettive siano in numero inferiore rispetto a quelle pattuite - e per l'effetto devono essere annullati i provvedimenti impugnati e deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire le somme non corrisposte dall'Amministrazione negli anni 1994 e 1997 costituite dalle differenze tra i corrispettivi complessivi previsti dalle convenzioni stipulate per tali anni e gli importi effettivamente erogati, come risultanti dal modello 101.

3. Quanto alla richiesta di maggiorazione del credito per rivalutazione ed interessi, gli stessi sono dovuti dalla data di maturazione dei singoli ratei mensili e fino al soddisfo.

Peraltro, gli interessi andranno calcolati secondo i tassi succedutisi nell'arco di tempo di riferimento, mentre la rivalutazione monetaria potrà essere riconosciuta solo per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724. Inoltre interessi e rivalutazione andranno calcolati separatamente sugli importi nominali del credito e non dovranno a loro volta essere rivalutati (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 giugno 1998 n. 3 e Sezione VI, 4 novembre 1999 n. 1725).

La corresponsione dei citati accessori del credito dovrà avvenire, infine, secondo le modalità dettate dal decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1 settembre 1998 n. 352.

4. Sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:

- *annulla le note del 31 luglio 1998 e del 2 novembre 1998, a firma del Comandante della Scuola Sottufficiali "Mario Anelli" di Caserta,*
- *dichiara il diritto del ricorrente a percepire le somme non corrisposte dall'Amministrazione negli anni 1994 e 1997, con interessi e rivalutazione monetaria, nei termini di cui in motivazione,*

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2004.


Il Presidente



L'estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 16 APR. 2004
(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 188)
Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Sig. M. DELL'UNTO, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato e dato copia dell'antescritta sentenza a:
SCUOLA SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE "MARIO ANELLI" DI CASERTA in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Diaz

mani dell'impiegato
L. G. ivi addetto alla ricezione
stante la precaria assenza del Leg
RAPPRE.
MA

Avagnano Luigi

25 MAG 2004

LUISA FIORILLO CASTROROVVO
Ufficiale Giudiziario
Corte di Appello di Napoli

ARBONE
CATO
al Museo n. 8
NAPOLI
595 Fax 081 5446314